

R.G. n. 81/2025

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente

Dott. Luca FUZIO Giudice

dott. Luca VERZENI Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento promosso da

Intesa Sanpaolo s.p.a.,

rappresentata e difesa dall'avv. Valter Gentili

contro

Carrara Luigi, titolare della omonima impresa individuale,

rappresentato e difeso in appello dall'avv. Enzo Adamo

Oggetto: liquidazione controllata del patrimonio.

IL TRIBUNALE

Letta la sentenza n. 1202/2025, pubblicata il 12.12.2025, con la quale la Corte di Appello di Brescia, in accoglimento del reclamo proposto dal Carrara avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 140/2025 del 13.06.2025, ha revocato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della impresa agricola Carrara Luigi, dichiarando contestualmente aperta la liquidazione controllata dei beni della impresa agricola Carrara Luigi con rimessione degli atti al Tribunale ai soli fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 49, III c., CCII;

preso atto, pertanto, della detta sentenza;

ritenuto che, quale liquidatore, possa essere nominato il dr. Sergio Almici, già nominato curatore nella procedura di liquidazione giudiziale aperta dal Tribunale di Bergamo e revocata ora dal giudice di secondo grado;

P.Q.M.

letta la sentenza della Corte di Appello di Brescia;

visti gli artt. 49, III c., 53, V c., e 270 c.c.i.i.,

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;

nomina liquidatore il dott. Sergio Almici cf. LMCSR52S01E704G;

ordina al Carrara Luigi di depositare entro sette giorni dalla notifica del presente provvedimento l'elenco dei creditori;



assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del Carrara, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

ordina al Carrara e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del Carrara;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ed il presente provvedimento, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il Carrara stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni



altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;

dispone che la sentenza della Corte di Appello di Brescia sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;

ordina la trascrizione della sentenza della Corte di Appello di Brescia presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Bergamo, lì 17.12.2025.

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

